

Pref. n. 10/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

*Dott. Ezio Castaldi**Presidente**Dott. Giovanna Maria Mossa**Giudice rel.**Dott. Gaetano Savona**Giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a carico della FINCEDI SARDEGNA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 01672130901 ed al REA SS 108816 con sede in Codrongianos (SS), Zona Industriale Campo Mela Località Padrija snc

IN FATTO ED IN DIRITTO

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società suddetta presentato dal Dott. ALDO DEMONTIS (c.f. DMN LDA 60A24 L489D), in qualità di Liquidatore della suddetta società;

N° 20/2021	SENT.
N° 20/2021	FALL.
N° 28/2021	CRON.
N° 1123/2021	REPERT.
N° 10/2021	PREF.



Premesso che secondo quanto statuito dalla Suprema Corte *“il debitore può assumere l'iniziativa che avvia il procedimento camerale diretto alla dichiarazione del proprio fallimento senza l'osservanza di peculiari formalità, né con il ministero obbligatorio del difensore, come peraltro consentito in altri procedimenti unipersonali che si svolgono in camera di consiglio (Cass. 25366/2006, 27268/2006, 6861/2013), almeno se e fino a quando la sua istanza non confligga con l'intervento avanti al tribunale di soggetti, portatori dell'interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento, ciò implicando lo svolgimento di un contraddittorio qualificato, che potrebbe definire diversamente la natura contenziosa del procedimento”*;

che *“si è dubitato della stessa qualità di «domanda giudiziale» in capo al ricorrente in proprio, tant'è che l'atto si risolverebbe in una dichiarazione di scienza (pur diversa da una confessione), ma doverosa per le conseguenze penali, in difetto, gravanti sul legittimato”* (si veda, in motivazione, Cass. n. 20187/2017)

ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;

risulta, invero, dimostrato che la sede principale dell'impresa si trovi nel circondario del Tribunale di Sassari, sulla base di una presunzione *“iuris tantum”* secondo cui la sede effettiva coincide con quella legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale, sia, quindi, solo fittizia (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23719 del 06/11/2014 (Rv. 633327 - 01)

rilevato che emerge la sussistenza dei requisiti di fallibilità ex art. 1 l.fall;

in primo luogo, deve essere rilevato che l'onere della prova circa il mancato superamento delle soglie è posto in capo all'imprenditore che, di contro, chiede il fallimento in proprio della società, in persona del Liquidatore;

il superamento delle dette soglie deve pertanto essere presunto ed in ogni caso emerge dai documenti prodotti dall'istante ed in particolare:

il superamento della soglia di cui alla lett a) dell'art 1 L.fall. può essere constatato dalla situazione patrimoniale in atti relativa al 2020 dove emerge un valore dell'attivo ben al di sopra della soglia di fallibilità ed in particolare pari ad Euro 1.626.852,05;



il superamento della soglia di cui alla lett c) emerge anch'esso dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 in cui si dà conto del debito risultante da un titolo giudiziale (Sentenza del Tribunale di Milano VI sez. Civile del 12/06/2020 ;RG 74816/2015, allegata in atti) dal quale risulta una condanna della FINCEDI SARDEGNA SRL – IN LIQUIDAZIONE al pagamento di Euro 10.617.713,86;

che l'istante, convocato all'udienza del 9.6.2021, ha affermato come i bilanci degli ultimi tre esercizi non siano stati approvati dall'assemblea nonostante la regolare convocazione;

che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante che il debitore abbia ottemperato integralmente o meno al precetto organizzativo impartito *medio tempore* dal Tribunale, ciò che conta essendo le prove assunte in sentenza e giustificative della pronuncia di accoglimento del ricorso, dovendosi perciò su tale quadro giustificativo appuntarsi l'impugnazione ex art.18 l.f. di chi contrasti il fallimento (si veda, in motivazione, Cass. n. 20187/2017)

considerato, inoltre, che, trattandosi di società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644/13);

rilevato che nel caso di specie la prova dell'insolvenza può desumersi dalla situazione patrimoniale della società prodotta dall'istante e relativa al periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020, dove il totale delle passività ammonta ad Euro 12.253.318,31, mentre il valore dell'attivo viene indicato in Euro 1.626.852,05;

considerato, in ogni caso, che la sussistenza dello stato d'insolvenza è altresì corroborata dal mancato pagamento del credito, basato sul titolo giudiziario depositato in atti e sulla scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva di cui al RGE del Tribunale di Sassari n. 23/18;



ritenuto, infine, che risulta altresì superata la soglia prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 lf,

la soglia suddetta risulta infatti abbondantemente superata dai debiti emergenti dall'istruttoria prefallimentare ed in particolare dal credito a favore della società "International Factors Itaila Spa", pari ad Euro 10.617.713,86 risultante dalla sentenza di condanna emanata nei confronti della società istante dal Tribunale di Milano VI sez. Civile del 12/06/2020 (RG 74816/2015);

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 16 e 22 del R.D. 16.3.1942 n. 267

DICHIARA

il fallimento della FINCEDI SARDEGNA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 01672130901 ed al REA SS 108816 con sede in Codrongianos (SS), Zona Industriale Campo Mela Località Padrija snc

delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;

nomina curatore il dottor Alberto Ceresa;

ordina alla fallita di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

stabilisce il giorno 19.1.2022 ore 13.00 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle relative domande d'insinuazione mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande e dei documenti con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la



cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Segnala al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.

Ordina che la presente sentenza, provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Sassari, 2.8.2021

Il Presidente

Dott. Ezio Castaldi

Il Giudice

Dott. ssa Giovanna Maria Mossa

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott ssa Silvia Campesi.

PUBBLICATA IN DATA 04 AGO. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Mario Bartoli

